

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 200

29° anno

9 agosto 1986

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Consiglio e Commissione		
86/C 200/01	Relazioni esterne: Accreditamenti (Tanzania, Repubblica dominicana, Malawi, Stati Uniti messicani, São Tomé e Príncipe, Nuova Zelanda, Haiti, Bolivia)	1
Commissione		
86/C 200/02	ECU.....	3
86/C 200/03	Avviso di apertura di una procedura di riesame relativa ai dazi antidumping istituiti sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia, della Polonia, dell'Ungheria e dell'Unione sovietica	4
86/C 200/04	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	5
86/C 200/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983	5
Corte di giustizia		
86/C 200/06	Sentenza della Corte (quinta sezione) del 1° luglio 1986 nella causa 237/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Oldenburg): Gisela Rummler contro Dato-Druck GmbH (<i>Parità delle retribuzioni fra uomini e donne — Sistema di classificazione dei lavoratori</i>).....	6
86/C 200/07	Sentenza della Corte del 3 luglio 1986 nella causa 66/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Deborah Lawrie-Blum contro Land Baden-Württemberg (<i>Lavoratore — Insegnante tirocinante</i>)	6
86/C 200/08	Sentenza della Corte del 3 luglio 1986 nella causa 34/86: Consiglio delle Comunità europee contro Parlamento europeo (<i>Procedura di bilancio: potere del Parlamento europeo di aumentare le spese non obbligatorie</i>)	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
86/C 200/09	Causa 162/86: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, di Londra, con ordinanza del 22 maggio 1986, nella causa Regina contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte Livestock Sales Transport Limited & Johnson	7
86/C 200/10	Causa 163/86: Ricorso del sig. Georgios Papageorgiadis contro il Parlamento europeo, presentato il 4 luglio 1986	7
86/C 200/11	Causa 171/86: Ricorso dell'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» e dell'impresa Sacilor contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1986	8
86/C 200/12	Causa 172/86: Ricorso dell'impresa Sacilor contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1986	8
86/C 200/13	Causa 174/86: Ricorso dell'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1986	9

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

86/C 200/14	Bando di gara concernente la vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2858/85	10
-------------	--	----

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

Relazioni esterne: Accreditamenti

(86/C 200/01)

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Simon Michael M. Mbilinyi che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica unita della Tanzania presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 21 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Milton Leonidas Ray Guevara che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica Dominicana presso la Comunità economica europea (CEE) a datare dal 21 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Stevens Erasmus Mapunda che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica del Malawi presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 21 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Luis Weckmann Muñoz che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione degli Stati Uniti messicani presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 22 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Guilherme Posser da Costa che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 28 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Gerard Francis Thompson che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Nuova Zelanda presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 28 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Pierre Pompee che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica di Haiti presso la Comunità economica europea (CEE) a datare dal 28 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Augusto Cuadros Sanchez che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica di Bolivia presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA) a datare dal 28 luglio 1986.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

COMMISSIONE

ECU (*)

8 agosto 1986

(86/C 200/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,6396	Peseta spagnola	137,188
Franco belga e lussemburghese finanziario	44,0009	Scudo portoghese	148,993
Marco tedesco	2,10769	Dollaro USA	1,01771
Fiorino olandese	2,37484	Franco svizzero	1,69856
Sterlina inglese	0,689508	Corona svedese	7,07464
Corona danese	7,89746	Corona norvegese	7,51836
Franco francese	6,84514	Dollaro canadese	1,40923
Lira italiana	1449,99	Scellino austriaco	14,8383
Sterlina irlandese	0,757509	Marco finlandese	5,07381
Dracma greca	137,676	Yen giapponese	156,626
		Dollaro australiano	1,67250
		Dollaro neozelandese	2,00851

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso di apertura di una procedura di riesame relativa ai dazi antidumping istituiti sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia, della Polonia, dell'Ungheria e dell'Unione sovietica

(86/C 200/03)

Relazione

Nell'ottobre 1983 è stato istituito un dazio antidumping definitivo ⁽¹⁾ sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Unione sovietica ed è stato accettato un impegno sui prezzi offerto da un importatore cecoslovacco, la società Chemapol ⁽²⁾. Nel 1984 tale impegno è stato riesaminato ⁽³⁾ ed è stata avviata un'inchiesta in seguito ad una denuncia secondo la quale le importazioni di solfato di rame originario della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Spagna erano oggetto di dumping e provocavano grave pregiudizio all'industria comunitaria. Durante l'inchiesta le affermazioni contenute nella denuncia sono state confermate, fatta eccezione per quanto riguarda le esportazioni spagnole, e sono stati accettati gli impegni offerti dalle organizzazioni di esportatori della Bulgaria ⁽⁴⁾, dell'Ungheria ⁽⁴⁾ e della Polonia ⁽⁵⁾.

Prodotto

Il prodotto in questione è il solfato di rame di cui alla sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27.

Domanda di riesame

Nel 1986 il CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica), a nome dei produttori che rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria di solfato di rame, ha presentato alla Commissione una domanda di riesame dei provvedimenti antidumping relativi al prodotto in questione originario della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e dell'Unione sovietica. In previsione dell'ampliamento della Comunità, i produttori di solfato di rame portoghesi e spagnoli si sono associati alla domanda di riesame.

Denuncia di dumping

Nella domanda si affermava che le esportazioni in questione venivano nuovamente effettuate a prezzi di dumping, tali da provocare sostanziale pregiudizio all'industria comunitaria e che i provvedimenti antidumping in vigore non erano quindi più sufficienti e dovevano essere modificati. Tali affermazioni erano sostenute da alcuni elementi di prova.

Dato che i quattro paesi esportatori non hanno economie di mercato, è necessario confrontare i prezzi all'esportazione con i prezzi oppure i costi in un paese terzo.

A tal fine nella domanda si propone di effettuare il confronto con i prezzi praticati sul mercato dall'industria degli Stati Uniti, i quali sono inferiori a quelli in vigore negli altri principali paesi ad economia di mercato produttori di solfato di rame. I margini di dumping stimati in base a tale confronto sono rilevanti.

⁽¹⁾ GU n. L 274 del 7. 10. 1983.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 13. 10. 1983.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 22. 8. 1984.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1984.

⁽⁵⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1985.

Denuncia di pregiudizio

Per quanto riguarda il pregiudizio, secondo la denuncia le importazioni in questione, dopo l'istituzione di dazi antidumping, erano pari a 9 500 t circa nel 1983 e nel 1984, ma sono salite a 10 750 t nel 1985. Dato che il consumo comunitario nel periodo suddetto è rimasto relativamente stabile, tale incremento delle importazioni rappresenta un aumento della quota di mercato dal 24 % nel 1984 al 27 % nel 1985.

È stato inoltre affermato che i prezzi ai quali tali importazioni sono state vendute nella Comunità sono nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari.

Nel periodo 1984-1986 la conseguente incidenza sull'industria comunitaria si è manifestata con la cessazione della produzione da parte di due società comunitarie, seguita da un calo della produzione del 10 % tra il 1984 e il 1985. Il tasso di sfruttamento delle capacità è rimasto basso ed è sceso da 50 % a 46 % tra il 1984 e il 1985. Si afferma inoltre che i prezzi delle importazioni in dumping hanno provocato una flessione delle vendite e la perdita di quote di mercato, nonché l'incremento dei costi unitari ed il calo della redditività.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/85 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ⁽⁶⁾. Le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario inviato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché possano dimostrare che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto e sostituisce la notifica ufficiale a Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia e Unione sovietica.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame e le eventuali richieste di audizione devono essere inviate per iscritto, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla:

Commissione delle Comunità europee,
direzione generale «Relazioni esterne»
(divisione I-C-1),
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles (telex COMEURBRU 21877).

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(86/C 200/04)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1508/86 della Commissione, del 20 maggio 1986, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII e la Repubblica democratica tedesca (GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 6)	7. 8. 1986	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1509/86 della Commissione, del 20 maggio 1986, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c) e la Repubblica democratica tedesca (GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 9)	7. 8. 1986	offerte rifiutate

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (CEE)
n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983**

(86/C 200/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 6 agosto 1986 le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Spagna nei confronti della Polonia e della Repubblica popolare cinese.

— Apertura, a carattere eccezionale, per il 1986, di contingenti per l'importazione di:

Polonia

— Sintonizzatori di radio («tuners») stereofonici non in grado di funzionare senza fonte di energia esterna (TDC 85.15 A III b) ex 2) 17 972 000 Pta

Repubblica popolare cinese

— Apparecchi riceventi per la televisione in bianco e nero (TDC 85.15 A III b) ex 2) 12 212 000 Pta

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(quinta sezione)

del 1° luglio 1986

nella causa 237/85 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Oldenburg): Gisela Rummeler contro Cato-Druck GmbH ⁽¹⁾

(Parità delle retribuzioni fra uomini e donne — Sistema di classificazione dei lavoratori)

(86/C 200/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 237/85, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Arbeitsgericht (giudice del lavoro) di Oldenburg (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Gisela Rummeler, operaia, residente in Oldenburg, e l'impresa Dato-Druck GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Oldenburg, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, la Corte (quinta sezione), composta dai signori: U. Everling, presidente di sezione; R. Joliet, Y. Galmot, F. Schockweiler e J. C. de Carvalho Moitinho de Almeida, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: K. Riechenberg, amministratore f.f., ha pronunciato, il 1° luglio 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La direttiva 75/117 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45, pag. 19) non osta a che un sistema di classificazione professionale impieghi, per la determinazione del livello retributivo, il criterio dell'impegno o dello sforzo muscolare o il criterio del grado di presantezza del lavoro, qualora, tenuto conto della natura delle mansioni, il lavoro da compiere esiga effettivamente un certo impiego di forza fisica e purchè tale sistema escluda nel suo insieme, attraverso la presa in considerazione di altri criteri, ogni discriminazione basata sul sesso.
2. Dalla direttiva 75/117 del Consiglio consegue:
 - che i criteri per l'inquadramento ai vari livelli retributivi devono garantire una retribuzione eguale per un lavoro oggettivamente eguale, indipendentemente dal se quest'ultimo sia svolto da un uomo o da una donna;
 - che il fatto di basarsi su valori corrispondenti alle prestazioni medie dei lavoratori di un solo sesso, al fine di stabilire in quale misura un determinato la-

vora sia impegnativo, gravoso o pesante, rappresenta una forma di discriminazione fondata sul sesso e vietata dalla direttiva;

- che, per non essere discriminante nel suo insieme, un sistema di classificazione professionale deve tuttavia prendere in considerazione, nella misura in cui lo consente la natura delle attività da svolgersi nell'impresa, criteri in relazione ai quali i lavoratori di entrambi i sessi possono possedere particolari capacità.

SENTENZA DELLA CORTE

del 3 luglio 1986

nella causa 66/85 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Deborah Lawrie-Blum contro Land Baden-Württemberg ⁽¹⁾

(Lavoratore — Insegnante tirocinante)

(86/C 200/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 66/85, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra Deborah Lawrie-Blum, residente in Freiburg/Breisgau, e Land Baden-Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 48 del trattato CEE e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1612/68, la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; T. Koopmans, U. Everling e K. Bahlmann, presidenti di sezione; G. Bosco, O. Due e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 luglio 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Un insegnante tirocinante che svolga, sotto la direzione e la sorveglianza delle autorità scolastiche, un tirocinio per la professione di insegnante durante il quale fornisce prestazioni dando dei corsi e percependo una retribuzione, va considerato come un lavoratore ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del trattato CEE, quale che sia la natura giuridica del rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio per la professione di insegnante non può essere considerato come un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4, l'accesso al quale possa essere negato ai cittadini degli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 19. 4. 1985.

⁽¹⁾ GU n. C 219 del 29. 8. 1985.

SENTENZA DELLA CORTE

del 3 luglio 1986

nella causa 34/86: Consiglio delle Comunità europee
contro Parlamento europeo (*)(Procedura di bilancio: potere del Parlamento europeo di
aumentare le spese non obbligatorie)

(86/C 200/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 34/86, Consiglio delle Comunità europee (agenti: I. Gordon-Smith e F. van Craeynest), sostenuto dalla Repubblica federale di Germania (agente: M. Seidel), dalla Repubblica francese (agente: G. Guillaume) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: T. J. G. Pratt, assistito da F. Jacobs, Q.C.) contro Parlamento europeo (agente: F. Pasetti-Bombardella, assistito da J. Lever, Q.C., e dall'avv. Lyon-Caen, del foro di Parigi), avente ad oggetto un ricorso per annullamento vertente sulla legittimità del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1986, la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler, J. C. de Carvalho Moitinho de Almeida, e G. C. Rodriguez Iglesias, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: P. Heim, ha pronunciato, il 3 luglio 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. L'atto del presidente del Parlamento europeo in data 18 dicembre 1985, con il quale si constatava che il bilancio 1986 era definitivamente adottato («adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1986», GU n. L 358, pag. 1), è annullato.
2. L'annullamento di detto atto del presidente del Parlamento europeo in data 18 dicembre 1985 non pregiudica la validità dei pagamenti effettuati e degli impegni assunti prima della pronuncia della presente sentenza in esecuzione del bilancio 1986 quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Per il resto il ricorso è respinto.
4. Ciascuna delle parti, comprese le intervenienti, sosterrà le proprie spese.

(*) GU n. C 63 del 18. 3. 1986.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, di Londra, con ordinanza del 22 maggio 1986, nella causa Regina contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte Livestock Sales Transport Limited & Johnson

(Causa 162/86)

(86/C 200/09)

Con ordinanza del 22 maggio 1986, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 luglio 1986, nella causa Regina contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte Livestock Sales Transport Limited & Johnson, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, di Londra ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il regolamento (CEE) n. 3451/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, il regolamento (CEE) n. 9/86 della Commissione, del 3 gennaio 1986, che modificano il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, e che stabiliscono le modalità di applicazione del premio variabile per la macellazione degli ovini, siano illegittimi in quanto impongono il pagamento del «clawback» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, su prodotti che non possono beneficiare del premio variabile di macellazione.

Ricorso del sig. Georgios Papageorgiadis contro il Parlamento europeo, presentato il 4 luglio 1986

(Causa 163/86)

(86/C 200/10)

Il 4 luglio 1986 il sig. Georgios Papageorgiadis, residente in Lussemburgo-Bonnevoie, 6, rue J. A. Müller, con l'avvocato domiciliatario Aloyse May, 31, Grand-Rue, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che il ricorso è ricevibile quanto alla forma e che lo stesso è stato presentato nei termini;

accoglierlo e di conseguenza:

— annullare la decisione 12 ottobre 1984 con cui il delegato del Segretario Generale, sig. N., ha promosso al grado B4 della carriera di assistente aggiunto la sig.ra Marianne Braun, la sig.ra Astrid Clarke, le sig.re Helga Czaplá e Anita Detry, le sig.ne Eleftheria Domininou, Kitzá Emborg e Nella Falzoni, le sig.re Lis Feely, Agnete Frederiksen e Ingeborg Gaspard, la sig.ra Giuliana Gaspari, la sig.ra Josiane Gomez, le sig.ne Elisa Greoli e Lone Hintz, la sig.ra Karen Jeppesen, il sig. Martin Joyce, la sig.ra Micheline Kayser, la sig.ra Bernadette Kubiak, la sig.ra Josée Leone, la sig.ra Inge Duenzmann, la sig.ra Gilberte McKenzie, il sig. Jean Parmentier, la sig.ra Marie-Josée Parmentier, la sig.ra Yvette Pires, le sig.re Gail

Plumb e Nicole Orbert, il sig. Peter Robins, le sig.re Annette Schallhauser e Helga Sperber-Molz, la sig.na Maria Stohler, la sig.ra Charlotte von Bonkewitz-Wunder;

- annullare la decisione 25 febbraio 1985 con cui il predetto delegato ha promosso al grado B 4 della carriera di assistente aggiunto la sig.na Bénédicte Czuba, la sig.ra Avis Furness, la sig.na Marcella Manicastro, la sig.ra Brigitte Rosendaal, la sig.na Monique Weny;
- annullare il silenzio-rifiuto opposto dal Parlamento europeo alla domanda presentata il 6 dicembre 1985 dal ricorrente per via gerarchica,
- condannare il Parlamento europeo a risarcire al ricorrente il danno emergente (perdita di retribuzione) dallo stesso subito a causa dell'illecito commesso dall'amministrazione del Parlamento europeo;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

- Violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto del personale: il ricorrente ha prestato servizio in qualità di agente temporaneo per un periodo di durata insolitamente lunga (settembre 1981 — ottobre 1983). Egli è stato inserito alla fine dell'elenco dei promuovibili nell'ottobre 1984 e nel gennaio 1985, pur vantando un'anzianità di servizio ed una permanenza nella categoria nel complesso superiore a quella delle altre persone figuranti in detto elenco.
- Violazione dell'articolo 45 dello Statuto del personale: l'autorità che ha il potere di nomina non era in possesso, al momento dell'adozione delle decisioni impugnate, di un rapporto informativo relativo al ricorrente, mentre per gli altri candidati siffatto rapporto esisteva.
- La domanda di risarcimento danni è intesa porre rimedio al pregiudizio derivante dal fatto che il rapporto informativo sul ricorrente è stato redatto solo il 20 dicembre 1985.

R. Collin, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, rue Philippe II, 34, hanno proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso, dato che le ricorrenti sono riguardate dalla decisione individuale impugnata, di cui esse hanno avuto conoscenza da una lettera in data 10 giugno 1986 dell'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer);
- annullare la decisione individuale diretta dalla Commissione al gruppo Finsider (Italsider) con cui, mediante rettifica dei riferimenti della Italtubi, gli sono stati aumentati i riferimenti di produzione e di consegna per i prodotti della categoria I b, dato che tale decisione trasgredisce norme giuridiche, i principi della certezza del diritto, dell'uguaglianza e di non discriminazione ed è inficiata da sviamento di potere nei confronti delle ricorrenti;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti:

- L'attribuzione di riferimenti ulteriori al gruppo Finsider (Italsider) mediante rettifica dei riferimenti dell'impresa Italtubi manca di fondamento giuridico.
- Sviamento di potere: la Commissione ha attribuito al gruppo Finsider (Italsider) dei riferimenti ulteriori onde consentirgli un vantaggio pari, se non superiore, alle quote addizionali che erano state attribuite fino al terzo trimestre 1985 all'impresa Italtubi, mentre la decisione n. 3485/85/CECA ha soppresso qualsiasi possibilità di attribuire quote addizionali in caso di riorganizzazione.
- Trasgressione del principio di parità e di non discriminazione: la Commissione non ha osservato il principio del congelamento delle quote di mercato relative e si arroga un potere generale di adeguamento privo di fondamento giuridico.

Ricorso dell'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» e dell'impresa Sacilor contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1986

(Causa 171/86)

(86/C 200/11)

Il 14 luglio 1986 l'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor», con gli avvocati L. Funck-Brentano e C. E. Roth, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. M. Neuen-Kauffman, 18, avenue de la Porte Neuve, e l'impresa Sacilor, con l'avv.

Ricorso dell'impresa Sacilor contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1986

(Causa 172/86)

(86/C 200/12)

Il 14 luglio 1986 l'impresa Sacilor, con l'avv. R. Collin, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, rue Philippe II, 34, ha presentato alla Corte di

giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione del 3 giugno 1986 della Commissione nella parte in cui ha fissato produzioni di riferimento, quote di produzione, quantità di riferimento e parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per il secondo trimestre 1986 e per le categorie di prodotti I a, I b e I c;
- condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

- Dato che l'entità complessiva della produzione per la Comunità nel suo complesso è fissata per le categorie soggette al regime delle quote, l'annullamento della decisione riguardante la BSC (che costituisce oggetto del ricorso 150/86) e quella della decisione riguardante la Finsider (che costituisce oggetto del ricorso 171/86) consentiranno di ripartire nuovamente i riferimenti ulteriori che sono stati loro attribuiti, in particolare a profitto della ricorrente.
- Trasgressione del trattato CECA e delle norme relative alla sua applicazione: la ricorrente è stata discriminata rispetto alla BSC e alla Finsider alle quali la Commissione ha attribuito in modo discrezionale riferimenti ulteriori.
- Trasgressione del principio di equità di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del trattato CECA.
- Sviamento di potere.

Ricorso dell'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1986

(Causa 174/86)

(86/C 200/13)

Il 14 luglio 1986 l'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor», con gli avvocati L. Funck-Brentano e C. E. Roth, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. M. Neuen-Kauffman, 18, avenue de la Porte Neuve, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare la decisione individuale della Commissione 3 giugno 1986, n. 6411, nella parte in cui il calcolo delle produzioni e delle quantità di riferimento trimestrali, come pure il calcolo delle quote di produzione e delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per il secondo trimestre 1986 trasgredisce le norme del trattato e in particolare il principio di uguaglianza, dato che tale calcolo dipende dai riferimenti ulteriori illegittimi attribuiti ai gruppi BSC e Finsider;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti:

- Trasgressione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione: la ricorrente subisce direttamente le ripercussioni dell'attribuzione di riferimenti ulteriori ai gruppi BSC e Finsider, attribuzioni effettuate in contrasto con le norme del trattato CECA e impugnate dalla ricorrente (vedi cause 150/86 e 171/86).

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara concernente la vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2858/85

(86/C 200/14)

1. L'organismo d'intervento belga mette in vendita i quantitativi di carni suine specificati in allegato.
2. La vendita di questi prodotti ha luogo in conformità del regolamento (CEE) n. 2858/85 della Commissione, dell'11 ottobre 1985, relativo alla vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2364/86 ⁽²⁾ e i potenziali offerenti sono invitati ad informarsi di propria iniziativa per quanto concerne gli obblighi attinenti al magazzinaggio, al trattamento ed allo smaltimento di tali prodotti che incombono all'aggiudicatario e che sono indicati nel suddetto regolamento, in particolare nel suo articolo 2 bis.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il 26 agosto 1986 alle ore 12 (ora del Belgio), al seguente indirizzo:
Office belge de l'économie et de l'agriculture,
rue de Trèves 82,
B-1040 Bruxelles,
tel. (92) 230 17 40, telex 24076 OBEABRUB.
Le offerte possono essere presentate mediante telex.
4. Entro le ore 12 della data di cui al paragrafo 3, l'offerente deve costituire una cauzione a garanzia dell'offerta, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2858/85.

⁽¹⁾ GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 205 del 29. 7. 1986, pag. 20.

ALLEGATO

Quantitativi di carni suine da trasformare in prodotti destinati a finalità diverse dal consumo umano:

Designazione dei prodotti	Quantità (tonnellate)
Prosciutti, congelati (ex 02.01 A III a) 2)	circa 2 000
Parti anteriori o spalle, congelate (ex 02.01 A III a) 3)	
Lombate, congelate (ex 02.01 A III a) 4)	

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1985

Pubblicata in connessione con la «Diciannovesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee»

Il presente documento costituisce la undicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

439 pagine, 11 grafici

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

N. di catalogo: CB-44-85-670-IT-C ISBN 92-825-5796-0

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

22,28 ECU 1 000 FB 33 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DOCUMENTO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Decima relazione annuale (1984)

Istituito nel 1975, il FESR è un fondo strutturale comunitario destinato a correggere i principali squilibri regionali della Comunità. È per questo che gli aiuti del FESR vengono concessi a quelle zone e regioni che presentano degli squilibri dovuti in particolare alla prevalenza delle attività agricole, alle trasformazioni industriali o ad una sottoccupazione strutturale. Queste regioni vengono definite di comune accordo con gli Stati membri e coincidono in genere con le zone che beneficiano già degli aiuti nazionali a finalità regionale, autorizzati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 94 del trattato CEE. Il FESR interviene infatti mediante la concessione di sovvenzioni, al fine di sostenere e completare gli sforzi nazionali in favore dello sviluppo regionale.

122 pagine ISBN 92-825-5877-0 CB-45-85-195-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

450 FB 15 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo